ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3726 del 27/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA TETRA PAK CARTA SPA DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3892 del 27/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 24519/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"TETRA PAK CARTA S.P.A." - Rubiera.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-3896 del 04/08/2021 adottata da Arpae per la Ditta "**TETRA PAK CARTA S.P.A.**" per l'impianto ubicato in comune di Rubiera – Viale della Resistenza - provincia di Reggio Emilia successivamente adeguata ai sensi del DM 188/2020 con DET-AMB-2022-1385 del 21/03/2022;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**TETRA PAK CARTA S.P.A.**" avente sede legale in comune di **Rubiera – Viale della Resistenza n.56/A** – provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **cartotecnica** ubicato in comune di **Rubiera – Viale della Resistenza n.56/A** – provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/110787 del 26/06/2023 e le note a chiarimento ed integrazione dell'istanza, acquisite ai rispettivamente prott.n.211975 del 14/12/2023 e n.231465 del 20/12/2024, relative rispettivamente alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
1. Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2. Proseguimento senza modifica dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
4. Proseguimento senza modifica dell'iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006;
5. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Precisato che nel sito produttivo di cui trattasi, sono presenti 2 diversi stabilimenti produttivi, facenti capo rispettivamente alle Ditte TETRA PAK CARTA S.P.A. e Tetra Pak Packaging Solutions Spa, i quali hanno reti fognarie aziendali separate ma confluenti alla pubblica fognatura nel medesimo punto di scarico S3; nel medesimo punto di scarico, a valle idraulica dei pozzetti di controllo dei reflui delle due Ditte confluiscono inoltre le acque reflue domestiche derivanti dai servigi igienici, dalla mensa aziendale e degli splinker antincendio;

Tenuto conto, per quanto sopra, che lo scarico in forma associata delle acque reflue provenienti da una parte dell'insediamento della ditta TETRAPAK CARTA S.P.A. e delle acque reflue provenienti dagli impianti tecnologici (compressore, essiccatore, addolcitore, gruppo raffreddatore) della ditta Tetra Pak Packaging Solutions Spa, classificate nel complesso come acque reflue industriali e confluenti in pubblica fognatura con unica condotta recapitante nel punto di scarico S3, era stato autorizzato alla Ditta TETRAPAK CARTA S.P.A., con Atto DET-AMB-2021-3896 del 04/08/2021, impartendo specifica prescrizione circa il rispetto dei limiti normativi per i reflui campionati al pozzetto sito immediatamente a monte della confluenza comune S3 dei reflui alla pubblica fognatura depurata;

Preso atto che con l'istanza di modifica di AUA sopra citata la Ditta ha richiesto, ai fini di una più corretta caratterizzazione qualitativa dei reflui provenienti dagli stabilimenti della due Ditte sopra indicate, di poter campionare separatamente i contributi derivanti dai reflui della TETRA PAK CARTA S.P.A. e Tetra Pak Packaging Solutions Spa ed a tale scopo ha previsto ed individuando due distinti pozzetti di campionamento, denominati rispettivamente SP2 (TETRA PAK CARTA S.P.A.) ed SP1 (Tetra Pak Packaging Solutions Spa), come da planimetria Tav n.1, datata maggio 2023, presentata unitamente all'istanza di modifica di AUA, presa a riferimento per il presente Atto; le acque reflue domestiche dei servizi igienici, della mensa aziendale e degli splinker antincendio, le quali confluiscono nella rete fognaria a valle idraulica dei sopra citati pozzetti di controllo, essendo sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, non necessitano di autorizzazione espressa e non verranno pertanto ricomprese nel presente Atto;

Rilevato che, per i reflui prodotti nello stabilimento della Ditta TETRA PAK CARTA S.P.A., confluenti nel punto di scarico parziale SP2, la Ditta ha richiesto un assimilazione quali-quantitativa ai domestici presentando a supporto il rapporto di prova 21LA8268 del 24/06/2021, acquisito agli Atti con le integrazioni prot. n. 211975 del 14/12/2023, attestante il rispetto dei limiti definiti nella Tabella 2, Capitolo 5 della DGR 1053/2003;

Preso atto altresì che, pur essendo i reflui dei due stabilimenti campionati separatamente, in virtù della loro confluenza comune nel punto di scarico S3 e della scrittura privata tra le due Ditte, acquisita agli Atti con le integrazioni prot. n. 211975 del 14/12/2023, lo scarico nel suo complesso si configura come scarico in forma associata ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 152/2006 la cui titolarità risulta in capo alla Ditta TETRA PAK CARTA S.P.A., in continuità con quanto precedentemente autorizzato nell'Atto DET-AMB-2021-3896 del 04/08/2021;

Rilevato inoltre che, relativamente alla matrice scarichi, oltre alla modifica di cui sopra, la Ditta ha richiesto l'aggiornamento della descrizione delle tipologie di reflui confluenti nella rete fognaria della Ditta TETRAPAK CARTA S.P.A. ed afferenti al punto di scarico S3, con aggiunta dei reflui delle condense compressori d'aria oil-free, delle acque di raffreddamento fornetto, delle acque di condensa e manutenzione gruppi frigo, delle acque di manutenzioni laminatori, dei reflui dei servizi igienici, della mensa e della manutenzione degli sprinkler, che, pur essendo presenti nella storia autorizzativa della Ditta, non erano state espressamente indicate nell'AUA del 2013 e nel sopra richiamato Atto del 2021;

Acquisiti:
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PG/132899 del 19/07/2024 integrato successivamente con parere PG/932 del 3/01/2025, in merito alle emissioni in atmosfera;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rubiera con atto PG/133941 del 02/08/2024;

- il nulla osta del Comune di Rubiera, in data 27/03/2024 al PG/57536, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico associato S3, costituito dagli scarichi parziali SP1 (Tetra Pak Packaging Solutions Spa) ed SP2 (TETRA PAK CARTA S.P.A.), redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio s.r.l. n. RA000342-2024-P del 13/03/2024;

Dato atto che sulla base dei sopra richiamati nulla osta comunale allo scarico e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA000342-2024-P del 13/03/2024, lo scarico parziale SP2 proveniente dallo stabilimento della Ditta TETRA PAK CARTA S.P.A. risulta classificato come industriale assimilato quali-quantitativamente al domestico ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e del Cap 5 della DGR 1053/2003;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'aggiornamento dell'Allegato 3 relativo allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, considerando separatamente i due scarichi parziali SP1 ed Sp2 come sopra descritto e provvedendo al contempo ad aggiornamento delle tipologie di acque reflue afferenti, tramite rete fognaria della Ditta TETRAPAK CARTA S.P.A., al punto di scarico S3, in accoglimento all'istanza della Ditta;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- D.M. Ambiente 5 Febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- D.M. 22 settembre 2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:
- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazione complesse rifiuti ed effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"TETRAPAK CARTA S.P.A."** ubicato nel comune di **Rubiera – Viale della Resistenza n.56/A -** Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06. - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Allegato 3 – Scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Allegato 4 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art. 216 di cui al D. Lgs. 152/06;
- Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di stabilire che Il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2021-3896 del 04/08/2021 adottata da ARPAE, avente durata 15 (quindici) anni, adeguata successivamente ai sensi del DM 188/2020 con DET-AMB-2022-1385 del 21/03/2022, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Rubiera in data **07/08/2021,** di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"TETRAPAK CARTA S.P.A."** è autorizzata a:
- svolgere l'attività di **cartotecnica** negli impianti ubicati in Comune di **Rubiera – Via della Resistenza n.56/A -** Provincia di Reggio Emilia:
- rinnovare il reparto Twinlock spostando e attrezzando un nuovo locale, aumentare la produzione con conseguente variazione dei consumi di materie prime e di sostanze organiche volatili impiegate;
- aumentare i consumi dei prodotti impiegati nel processo di stampa
- aumentare i consumi dei prodotti impiegati nei processi di pre press per la produzione dei fotopolimeri

Il **consumo massimo teorico di solvente** calcolato per il *reparto stampa, reparto pre press e il reparto twin lock*, relativo ad una attività di progetto su 335 giorni/anno, è fissato in **1243,532 Tonn COV/anno;**

Per effetto della modifica risultano modificate o aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.123 - REPARTI PRE-PRESS E TWINLOCK (n.2 Processatrici, n.3 Forni, cappe reparto, n.1 Macchina riattivazione n.1 postazione manuale, n.1 postazione applicazione Primer e area deposito temporaneo).
EMISSIONE N.125 - REPARTO SMONTAGGIO CLICHE' DAI CILINDRI DI STAMPA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Settembre 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Settembre 2025.**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni.**

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Diffusa:	20%	di input di solvente
Valore limite di emissione per E71-E99:	50	mgC/Nmc non metanici
Valore limite di emissione per E123-E125	100	mgC/Nmc

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E26	TRATT. RIFILI	14000	4,6	24	Materiale Particellare	5	
E42	TRITURATORE	9000	6	8	Materiale Particellare	5	
E44	ESTRATTORE D'ARIA	3000	5,5	2,5	----	-----	
E45	ESTRATTORE D'ARIA	2000	5,5	2,5	----	-----	
E46	ESTRATTORE D'ARIA	1800	5,5	2,5	----	-----	
E47÷E49	REFRIGERATORE	187600 Cad.	7	24	----	-----	
E50	REFRIGERATORE	187600	7	di scorta	----	-----	
E59	FILTRO ASPIRAZIONE TAGLIERINE M51 – M53	IMPIANTI DISMESSI EMISSIONE ELIMINATA					
E60	FILTRO ASPIRAZIONE TAGLIERINA M54	IMPIANTI DISMESSI EMISSIONE ELIMINATA					
E68	STOCCAGGIO E PULIZIA PE	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E69	TORNIO RETTIFICA CILINDRI IN GOMMA	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E70	FILTRO TRASPORTO SFRIDI MACCHINA M15	2900	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	5	
E71	MACCHINA DA STAMPA M15	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV non metanici (Come C-Tot)	5 350 35 50	
E72	BRUCIATORE STAMPA M15	8000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(1)
E74	LAVATRICE CLICHE' M15	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E75	POSTAZIONE SALDATURA MANUTENZIONE	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E76	GAS DI SCARICO MOTORI AUTOMEZZI	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E77	BRUCIATORE IDROPULITRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E78	LAVATRICE A CASSETTI	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E79	LAVAPEZZI	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	---	---	
E80-E81	CENTRALE TERMICA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E83	LIGHT FINISHER LASTRE PER CLICHE'	1500	Oltre il colmo del tetto	4,5	----	---	
E86	LIGHT-FINISHER LASTRE PER CLICHE'	1200	Oltre il colmo del tetto	4,5	----	-----	
E88	DISTILLATORE SOLVENTE FASE SCARICO FANGHI	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt. 40 min 1 volta/gg	----	-----	
E89	LAVATRICE CAMICIE ANILOX (Flexowash)	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E90÷E92	LAMINATORE M26	8000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV non metanici (Come C-Tot)	5 350 35 50	
E93-E94	BRUCIATORE LAMINATORE M26 (Trattameno carta)	7000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(1)
E95	SCARICO DI EMERGENZA OZONIZZATORE (M26)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E96	TRASPORTO PNEUMATICO POLIETILENE	3150	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E97	FILTRO TAGLIO E TRASPORTO CONFETTI MACCHINA M16	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E98	PULIZIA ESTRUSORI	100	Oltre il colmo del tetto	3 h/volta per 2 volte/mese	COV (Come C-Tot)	100	
E99	MACCHINA DA STAMPA M16	21000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV non metanici (Come C-Tot)	5 350 35 50	
E100	BRUCIATORE OSSIDAZIONE CARTA – STAMPA M16	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 150 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(1)
E102	LIGHT FINISHER LASTRE PER CLICHE'	1200	Oltre il colmo del tetto	4,5	----	-----	
E103	SALDATURA	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	-----	
E106	N.2 PROCESSATRICI, N.3 FORNI, CAPPE REPARTO PRE-PRESS	6000	Oltre il colmo del tetto	emergenza	COV (Come C-Tot)	100	(2)
E107	TRATTAMENTO CORONA LAMINATOIO M26	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Ozono	1	
E108	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA UTENZE PRIVILEGIATE DA 80 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E109	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA SERVIZI TECNOLOGICI DA 180 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E110	GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA UFFICI, CED E COMPUTER 200 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E111	ASPIRAZIONE CUCINA MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E112	MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 180 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E113	SERBATOIO GASOLIO PER MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 1800 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E114	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE RIFILI MACCHINA M52	6000	Oltre il colmo del tetto	16-24	Materiale Particellare	10	
E115	MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 180 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E116	SERBATOIO GASOLIO PER MOTOPOMPA ANELLO ANTINCENDIO DA 1800 LT.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E118	REPARTO TWINLOCK (Emergenza)	2200	Oltre il colmo del tetto	Emergenza	SOV (Come C-Tot)	100	(2)
E119÷ E121	SFIATI SERBATOI AL SERVIZIO DEL DISTILLATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E122	PULIZIA AREE LAMINATORE M26	700	Oltre il colmo del tetto	Salt	Materiale Particellare	10	(3)
E123	REPARTI PRE-PRESS E TWINLOCK (n.2 processatrici, n.3 forni, cappe reparto, n.1 macchina riattivazione, n.1 postazione manuale, n.1 postazione applicazione primer e area stoccaggio temporaneo)	6000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	100	
E124	SFIATO SERBATOIO A SERVIZIO DEL DISTILLATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E125	REPARTO SMONTAGGIO CLICHE' DAI CILINDRI DI STAMPA	10000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (Come C-Tot)	100	

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario e solo in caso di emergenza, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1	CALDAIA A GAS METANO DA 333,50 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G2	CALDAIA A GAS METANO DA 2608 Kw	2492	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G3	CALDAIA A GAS METANO DA 2525 Kw	2412	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G4	CALDAIA A GAS METANO DA 33,33 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G5-G6	CALDAIA A GAS METANO DA 336 Kw Cad.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G7-G8	CALDAIA A GAS METANO DA 196,61 Kw cad.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G9	CALDAIA A GAS METANO DA 66,44 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G10	CALDAIA A GAS METANO DA 48,62 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G11	CALDAIA A GAS METANO DA 27,02 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G12	CALDAIA A GAS METANO DA 27,45 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G13	CALDAIA A GAS METANO DA 1164,54 KW	1112	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G14	CALDAIA A GAS METANO DA 26,58 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare, ossidi di zolfo e monossido di carbonio** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale. Per tali parametri, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, dei COV (come C-Tot), dei COV non metanici (come C-Tot) e dell'ozono devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta dovrà:
- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E71-E99-E123-125** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.
- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E71-E99-E123-125.**
- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:
a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La Ditta è tenuta ad avere un contatore volumetrico lungo la linea di rientro in ciclo del solvente rigenerato e con cadenza mensile, dovrà essere fatta lettura e registrazione del quantitativo indicato che dovrà essere utilizzato per la definizione dell'imput annuale;

4) I gas che si generano nella fase di trattamento corona devono essere captati nel modo migliore possibile con l'impiego di chiusure, coperture, cappe o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera;

5) L'attivazione delle emissioni di emergenza **E106** ed **E118** dovrà essere comunicata entro le 8 ore successive via PEC ad ARPAE (SAC e ST) indicando tempi, cause e provvedimenti intrapresi al fine di ripristinare il normale funzionamento degli impianti. Nel caso in cui tale attivazione in emergenza si verifichi fuori dal normale orario di lavoro degli uffici amministrativi della ditta, ovvero dalle 17,30 alle 8,30 o nei weekend o nei giorni festivi, la comunicazione dovrà essere effettuata, con le medesime modalità, entro le ore 10 del successivo primo giorno lavorativo del personale amministrativo.

6) Per le emissioni **E106** ed **E118** la ditta è tenuta a:
- realizzare idonei punti di prelievo sulle condotte di aspirazione in uscita dai due reparti Prepress e Twinlock, a monte della loro immissione nell'abbattitore catalitico, sulle quali si chiede un campionamento i cui rapporti analitici dovranno essere inviati unitamente a quelli relativi alle messe a regime delle emissioni oggetto di modifica.
- le fermate per manutenzione dell'abbattitore catalitico dovranno essere programmate ed eseguite nei periodi di sospensione dell'attività.

7) Per l'impianto esistente di combustione **G13**, che si configura quale medio impianto termico, **entro 120 giorni** dal ricevimento della presente il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

8) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti che si configurano quali impianti di combustione medi, G2-G3-G13, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

9) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere almeno la seguente frequenza:
- semestrale per le emissioni n.71 – 90 – 91 – 92 – 99 – 118 - 123 - 125;
- annuale per le emissioni n.26 - 42 - 68 - 70 - 97 – 98 – 107 – 114;
- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.72 – 93 – 94 - 100 - G2 - G3 - G13

10) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

11) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il

controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

12) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

13) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

14) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.** Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

15) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

16) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo

(Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/110787 del 26/06/2023 e le note a chiarimento ed integrazione dell'istanza, acquisite rispettivamente ai prott.n.211975 del 14/12/2023 e n.231465 del 20/12/2024, relative rispettivamente alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;

19) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

La Ditta nello stabilimento svolge attività di produzione di bobine in carta poliaccoppiata per contenitori di liquidi alimentari non gasati, attraverso procedimenti di sovrapposizione multipla di strati di carta, alluminio e polietilene, successiva stampa off-set e taglio trasversale delle bobine in formati ridotti.

Oggetto del presente allegato sono gli scarichi **S1 (a est dello stabilimento)** di acque reflue industriali inclusive delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia e lo scarico **S2 (ad ovest dello stabilimento)** di acque reflue industriali, entrambi aventi recapito in acque superficiali, di cui si riportano di seguito i dati tecnici:

- **scarico a est (Scarico S1)**: lo scarico è formato dalle acque reflue industriali provenienti dalla condensa dell'umidità che si forma sui compressori a secco utilizzati per il riempimento e lo svuotamento dei silos contenenti i granuli in polietilene, tramite una condotta di aspirazione, dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale, di superficie pari a 200 m^2, sul quale si possono disperdere i granuli durante la fase di riempimento dei silos, individuati in planimetria nella sezione D, e dalle acque di prima pioggia provenienti dall'area di stoccaggio delle balle compresse di rifili di carta.

  Sono presenti 2 reti di raccolta delle acque reflue industriali di condensa dotate ciascuna di un pozzetto di ispezione; lo scarico delle acque di condensa avviene per 2 volte al giorno per 220 giorni/anno per una quantità annua scaricata di circa 2,5 m^3;

  Le acque reflue di dilavamento sono trattate da un impianto costituito da una vasca di decantazione quadrata di lato pari a 50 cm, profondità circa 60 cm, dotata di sifone. La ditta dichiara che ogni 14 giorni un addetto dell'Azienda procederà all'apertura del coperchio della vasca ed effettuerà la pulitura della stessa attraverso un retino, inoltre sempre ogni 14 giorni viene effettuata la pulizia del piazzale tramite motoscopa;

  Le acque di prima pioggia derivanti dall'area di stoccaggio delle balle compresse di rifili di carta sono trattate da un impianto costituito da: un pozzetto con trappola per carta, by-pass per le acque di seconda pioggia, vasca di prima pioggia del volume di 6 m^3, pompa di rilancio che invia le acque al recapito finale dopo 48h dall'evento meteorico, le acque di seconda pioggia si uniscono alla linea delle acque reflue a valle pozzetto finale d'ispezione;

  Alla rete delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, a valle dei rispettivi impianti di trattamento, si unisce la rete delle acque bianche provenienti da parte dei piazzali dello stabilimento, per le quali è stato presentato dalla Ditta il piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

- **scarico a ovest (Scarico S2)**: lo scarico è formato dalle acque di scarto dell'impianto di osmosi e di controlavaggio dei filtri unite alle acque di scarico saltuarie provenienti dalle torri di raffreddamento. Le acque in ingresso all'impianto industriale prima dell'immissione nel circuito produttivo sono soggette ad un trattamento di desalinizzazione mediante impianto ad osmosi inversa previa filtrazione preventiva in filtri a quarzite e a carbone attivo. I filtri a quarzite effettuano un controlavaggio automaticamente ogni 24 ore per la durata di 1 ora circa, i filtri a carbone attivo ne effettuano 1 ogni 48 ore per la durata di circa 1 ora

  Lo scarico (nel punto S2) delle acque reflue provenienti dal controlavaggio dei filtri è in atto per 300 giorni/anno per un totale di 1.500 m^3/anno, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto ad

osmosi inversa è in atto per 300 giorni/anno per un totale di 11.500 m^3/anno, in totale la quantità di acqua scaricata è di circa 13.000 m^3/anno;

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto ad uso civile, per un prelievo di 4.700 m^3/anno, acquedotto ad uso industriale per un prelievo di 28.769 m^3/anno e da pozzo ad uso industriale per un quantitativo di 30.270 m^3/anno;

Per lo scarico a ovest (S2) il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Tassarola III, per lo scarico a est (S1) il corpo recettore è il Torrente Tresinaro, appartenenti al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

Le acque meteoriche "pulite" della porzione di piazzale non soggetta a dilavamento e delle coperture, per le quali la ditta dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005, confluiscono anch'esse nel Cavo Tassarola III e nel Torrente Tresinaro e non essendo oggetto di espresso titolo autorizzativo, non sono ricomprese nel presente allegato.

Prescrizioni:

1. I manufatti ed i sistemi di raccolta, convogliamento e trattamento dei reflui devono essere conformi alla documentazione tecnica presentata.
2. Gli scarichi finali devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Per lo scarico posto a est (S1) i pozzetti di ispezione devono essere posti a monte rispetto alla confluenza delle reti delle acque bianche.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a questa ARPAE e al Consorzio di Bonifica Emilia Centrale indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
7. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono essere predisposti e attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
8. Per lo scarico posto a ovest (S2) dovrà essere effettuato 1 autocontrollo annuale per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico riferiti ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovrà evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06.

9. Per lo scarico posto a est (S1) dovrà essere effettuato un autocontrollo riferito ad un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore delle acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che dovrà evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06 per il parametro solidi sospesi totali, e un autocontrollo in uscita dalle acque provenienti dall'area di riempimento dei silos contenenti granuli di polietilene e delle acque provenienti dalla condensa dell'umidità dei compressori che dovrà evidenziare la conformità alla Tabella 3 - Allegato 5 - D.Lgs. 152/06.
10. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
11. Per lo scarico posto a est (S1) periodicamente dovranno essere raccolti i granuli in polietilene accumulati nella vasca di sedimentazione delle acque reflue di dilavamento e i rifili di carta nel pozzetto in ingresso e nella vasca di sedimentazione delle acque di prima pioggia, di tali interventi dovrà essere tenuto apposito registro.
12. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. Eventuali modifiche alla titolarità o alla caratteristiche quali/quantitative degli scarichi S1 ed S2, dovranno essere comunicate alla scrivente Arpae unitamente ad istanza di modifica del presente Atto;
14. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
15. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti e alla gestione dello scarico,con particolare riferimento a quella del Consorzio di Bonifica competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Oggetto del presente allegato è lo scarico S3, in pubblica fognatura, costituito delle acque reflue provenienti da una parte dell'insediamento della ditta TETRA PAK CARTA S.P.A. (scarico parziale SP2), unitamente alle acque reflue provenienti dagli impianti tecnologici della ditta Tetra Pak Packaging Solutions Spa (scarico parziale SP1) che svolge produzione di piccoli oggetti in materiale plastico quali tappi e chiusure per bottiglie da destinarsi all'industria alimentare, mediante trasformazione di polimeri termoplastici attraverso operazioni di stampaggio ad iniezione.

Nel complesso, lo scarico S3 di acque reflue industriali, in pubblica fognatura, si configura come scarico in forma associata ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 152/2006 la cui titolarità risulta in capo alla Ditta TETRA PAK CARTA S.P.A. per effetto della scrittura privata tra le due Ditte trasmessa dalla Ditta con le integrazioni prot. n. 211975 del 14/12/2023, in continuità con quanto autorizzato con il precedente Atto di AUA DET-AMB-2021-3896 del 04/08/2021;

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, il presente allegato è stato aggiornato in recepimento dell'istanza di modifica di AUA con cui la Ditta ha richiesto:

- il campionamento separato dei contributi derivanti dai reflui della TETRA PAK CARTA S.P.A. (scarico parziale SP2) e Tetra Pak Packaging Solutions Spa (scarico parziale SP1), ai fini di una più corretta caratterizzazione qualitativa dei reflui provenienti dagli stabilimenti della due Ditte; in particolare, per i reflui confluenti nello scarico parziale della Ditta TETRA PAK CARTA S.P.A. la Ditta ha richiesto un'assimilazione quali-quantitativa ai domestici presentando il rapporto di prova 21LA8268 del 24/06/2021 attestante il rispetto dei limiti definiti dalla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053/2003, mentre per i reflui confluenti nello scarico parziale della Ditta Tetra Pak Packaging Solutions Spa è stata mantenuta la classificazione quali industriali;

- l'aggiornamento della descrizione delle tipologie di reflui confluenti al punto di scarico S3 con aggiunta di tipologie di reflui (condense compressori d'aria oil-free, acque di raffreddamento fornetto, acque di condensa e manutenzione gruppi frigo, acque di manutenzione dei laminatori, reflui dei servizi igienici, della mensa e della manutenzione degli sprinkler) che, pur essendo presenti nella storia autorizzativa della Ditta, non erano state espressamente indicate nell'AUA del 2013 e nel sopra richiamato Atto del 2021;

Le acque reflue della Ditta **Tetra Pak Packaging Solutions Spa,** che confluiscono nel punto di scarico parziale (**SP1**), sono classificate come acque reflue industriali e sono costituite da:
- acque prodotte dal compressore della linea aria refrigerata
- acque prodotte dall'essiccatore della linea aria refrigerata;
- acque degli addolcitori e di condensa della centrale termica;
- acque prodotte dal gruppo raffreddatore di liquido

Le acque reflue della Ditta **TETRA PAK CARTA S.P.A.,** che confluiscono nel punto di scarico parziale (**SP2**), sono classificate come acque reflue industriali assimilate quali-quantitativamente alle domestiche e sono costituite da:
- scarichi delle condense caldaie per riscaldamento ambienti
- scarichi delle condense compressori d'aria oil-free
- acque di raffreddamento del fornetto (volumi stimati 12 m^3/anno)
- scarichi delle condense e manutenzione gruppi frigo

Per i reflui di condensa, prima dello scarico in pubblica fognatura, è presente un sistema di trattamento costituito da neutralizzatori che hanno lo scopo di aumentare il pH portandolo a valori superiori a 6,5. I materiali derivanti dalla manutenzione di tale impianto di trattamento sono conferiti come rifiuti a ditte specializzate al loro smaltimento.

Nella medesima rete fognaria afferente al punto di scarico S3, a valle dei pozzetti utilizzati per il controllo degli scarichi parziali SP1 ed SP2 recapitano le acque reflue domestiche dei servizi igienici, della mensa aziendale e degli splinker antincendio che, essendo sempre ammesse in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, non sono oggetto di espressa di autorizzazione allo scarico e non sono quindi ricomprese nel presenta Atto.

Come sopra indicato, nel complesso lo scarico S3 si configura come scarico di acque reflue industriali.

Il recapito finale dei reflui è la pubblica fognatura afferente al depuratore di acque reflue urbane di RUBIERA.

La planimetria di riferimento è la Tav n.1 denominata "Pianta linee fognarie acque nere, acque bianche", datata maggio 2023, presentata dalla Ditta unitamente all'istanza di modifica di AUA PG/110787 del 26/06/2023

Prescrizioni:

1. Il **volume giornaliero massimo** scaricabile in **Sp1** è fissato in **7 mc**.
2. Il **volume annuo massimo** scaricabile in **Sp1** è fissato in **2.000 mc**.
3. I reflui industriali della ditta **Tetra Pak Packaging Solutions Spa**, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, nel **pozzetto di ispezione denominato Sp1**, i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. I reflui industriali assimilati ai domestici della ditta **Tetra Pak Carta Spa**, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, **nel pozzetto di ispezione denominato Sp2**, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.
5. I pozzetti di ispezione **Sp1** ed **Sp2**, di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovranno essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

8. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli, grassi e sostanze/materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

- Allegato 4 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art. 216 di cui al D. Lgs. 152/06;

Ditta: **TETRA PAK CARTA SPA**

Impianto: RUBIERA – V. DELLA RESISTENZA 56/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **148.**

L'impianto risulta iscritto al n. 148 del registro di all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 29/11/2004. Presso l'impianto si svolge l'operazione di recupero R3 "*riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi".*

1. La operazione **R3** è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R3). Lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non può superare le relative quantità riportate nella Tabella n. 1 – Tipologie di recupero.

2. La potenzialità complessiva giornaliera di recupero (R3) relativa ai rifiuti di cui al punto 1.1.3 lett. B nella Tabella n. 1 – Tipologie di recupero è di 26 tonnellate.

3. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 22 settembre 2020 n. 188 "Regolamento recante disciplina delle cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n.152/2006"ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.

4. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Planimetria attività gestione rifiuti EoW" datata febbraio 2022 ed alla documentazione tecnica presentata.

5. La ditta deve attenersi al Sistema di Gestione qualità e alle procedure ivi contenute e alla Tabella 1, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo ed annuo, alla tenuta delle registrazioni, allo stoccaggio dei diversi lotti di EoW, che devono essere mantenuti separati fra loro e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità e le non conformità.

6. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella Tabella 1 ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.

7. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella nella Tabella n.1 – Tipologie di recupero, per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.

8. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

9. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
   - urbanistica ed edilizia;
   - inquinamento atmosferico;
   - prevenzione incendi;
   - smaltimento acque di scarico;
   - inquinamento acustico;
   - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tabella 1

Operazione R3 in conformità al D.M. 188/2020

1.1	***rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi***	***R3***
1.1.3 lett. b	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione,eliminazione di impurezze e di materiali contaminati,compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei: max 1% come somma totale, carta carbone, carte bituminose, assenti;formaldeide e fenolo: assenti, PCB + PCT: < 25 ppm	R3
1.1.4 lett. b	materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643	

Codice EER	**Descrizione codici EER**	**Stoccaggio max istantaneo**		**Stoccaggio annuale**		**Recupero annuale**	
		mc	**t**	**mc**	**t**	**mc**	**t**
150101	imballaggi in carta e cartone	150	13	21562	1875	21562	1875
150105	imballaggi in materiali compositi			47380	4120	47380	4120
TOTALE		**150**	**13**	**68942**	**5995**	**68942**	**5995**

Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dall'indagine acustica datata Marzo 2022 allegata all'istanza di modifica di AUA, redatta e firmata dal Tecnico competente in acustica ambientale emerge che:
- lo stabilimento rispetta attualmente i limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini rappresentativi aziendali;
- lo stabilimento rispetta attualmente i limiti differenziali di immissione diurni e notturni ai ricettori rappresentativi individuati.
Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;

- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;

- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.